



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## **DELIBERA N. 298/23/CONS**

### **REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ART. 41, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN MATERIA DI PROGRAMMI, VIDEO GENERATI DAGLI UTENTI OVVERO COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE DIRETTI AL PUBBLICO ITALIANO E VEICOLATI DA UNA PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO IL CUI FORNITORE È STABILITO IN UN ALTRO STATO MEMBRO**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 22 novembre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito, anche *Direttiva sul commercio elettronico* o Direttiva EC);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*” ed in particolare l'articolo 5, commi 2, 3 e 4;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante “*Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, anche Direttiva AVMS);

VISTO in particolare il Considerando 10 della predetta direttiva (UE) 2018/1808 ai sensi del quale “*Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte»), è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione*”



*siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d'azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all'obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro”.*

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA) e in particolare gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 85;

VISTO l'accordo di collaborazione bilaterale tra la Commissione europea e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'applicazione del regolamento sui servizi digitali siglato il 30 ottobre 2023;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché' per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 15 novembre 2023, e in particolare, l'articolo 15 “*Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali*”;

RILEVATO, in particolare, che ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della richiamata previsione normativa “*Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché' la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonché' agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») ed in particolare l'articolo 29;



VISTA la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (*codificazione*) ed in particolare l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito anche “TUSMA” o “Testo unico”), e, in particolare, gli articoli:

- 3, comma 1, lett. c), in cui “servizio di piattaforma per la condivisione di video” è definito come “un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento”;
- l'articolo 4, comma 1, del Testo Unico, che stabilisce che “1. Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”;
- 9, comma 1, ai sensi del quale “L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel



*settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale e trasparente nonché in conformità agli obiettivi della direttiva 2018/1808/UE, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza.”;*

- 9, comma 2, ai sensi del quale “[l]’Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonché quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249”;

- 41, comma 7 ai sensi del quale “[F]atti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell’Autorità, secondo la procedura di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini: a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell’articolo 38, comma 1; b) la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana; c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico”;

- 41, comma 8 ai sensi del quale “[A]l fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali, a titolo esemplificativo, la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia”;

VISTO l’articolo 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 e, in particolare, il comma 1, secondo il quale “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”;

VISTO l’articolo 22 (Diversità culturale, religiosa e linguistica) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 secondo il quale “L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”;



VISTO l'art. 3 della Costituzione secondo cui *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*;

VISTA la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e alla direttiva (UE) 2017/541 del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio;

VISTA la Raccomandazione di politica generale n. 15 della ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza del Consiglio d'Europa), relativa alla lotta contro il discorso dell'odio adottata l'8 dicembre 2015 che stimola gli Stati ad agire concretamente affinché ogni forma di discriminazione etnica sia contrastata ed eliminata, coerentemente con il diritto internazionale che tutela i diritti umani;

VISTA la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;

VISTO il Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio *online* sottoscritto dalla Commissione europea il 31 maggio 2016;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2017) 555 *“Lotta ai contenuti illeciti online. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online”*;

VISTO il *“Codice di autoregolamentazione media e minori”*, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006 recante *“Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento”*;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante *“Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche”*;



VISTA la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 157/19/CONS con la quale è stato approvato il “*Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’'hate speech*”;

VISTA la delibera n. 37/23/CONS del 22 febbraio 2023, recante “*Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (testo unico dei servizi di media audiovisivi)*”;

VISTA la delibera n. 194/23/CONS del 26 luglio 2023, recante “*Modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi e per l’attuazione dell’articolo 42, comma 9, del TUSMA con riferimento alle piattaforme di condivisione di video*”;

VISTA la delibera n. 224/23/CONS del 27 settembre 2023, recante “*Modifica della delibera n. 666/08/CONS, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione”, finalizzata all’istituzione dell’elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, nonché proroga del termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 5, della delibera n. 105/23/CONS per la parte relativa all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019 recante “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;



VISTA la delibera n. 76/23/CONS del 16 marzo 2023, recante “Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell’art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro”;

RILEVATO, in particolare, che i considerando da 45 a 48 della direttiva sul commercio elettronico chiariscono che:

“(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirli, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima.

(46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell’accesso alle medesime.

(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.

(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.”;

RILEVATO che il Considerando 38 del regolamento sui servizi digitali chiarisce che:

“(38) Gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti e alle norme che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi, previsti all’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano

*rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. Le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specificati e le norme relative alla notifica di tali misure, non si applicano pertanto in relazione a tali ordini”;*

RILEVATO, altresì, che l'articolo 6, comma 2 del regolamento sui servizi digitali chiarisce che: *“Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione”.*

CONSIDERATO che lo schema di regolamento allegato alla citata delibera n. 76/23/CONS è stato notificato alla Commissione europea (di seguito anche Commissione) dall'Unità centrale di notifica presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE, in data 19 aprile 2023 (prot. n. 107032). In particolare, la Commissione ha inviato una richiesta di chiarimenti in data 12 maggio 2023 (prot. n. 128467 e successiva integrazione prot. n. 129255 del 15 maggio 2023), cui è stato dato riscontro in data 25 maggio (prot. n. 141380), trasmesso il 31 maggio 2023 per il tramite della citata Unità centrale di notifica. Sulla base del riscontro ricevuto, la Commissione ha inteso svolgere alcune conclusive considerazioni con una nota pervenuta in data 26 luglio 2023(prot. n. 199894);

VISTI i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: Confindustria Radio tv (prot. n. 134774 del 19 maggio 2023), Google Ireland Limited – di seguito anche solo Google - (prot. n. 135451 del 19 maggio 2023), Meta Platforms Ireland Ltd – di seguito anche solo Meta) (prot. n. 135845 del 22 maggio 2023) e di U.Di.Con. A.P.S. – Unione Difesa Consumatori (prot. n. 135846 del 22 maggio 2023);

SENTITE le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei seguenti soggetti che ne hanno fatto richiesta: Google Ireland Limited il 6 luglio 2023 e Meta Platforms Ireland Ltd il 7 luglio 2023;

ESPLETATA la consultazione pubblica prevista dalla delibera n. 76/23/CONS;

CONSIDERATO, in particolare, quanto segue in ordine alle osservazioni svolte dalla Commissione europea:

nella richiesta di chiarimenti, formulata a seguito della notifica dello schema di regolamento pubblicato in consultazione, la Commissione ha chiesto di specificare se





il progetto notificato sia da considerarsi una misura nazionale di recepimento dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE) e le ragioni che giustifichino la necessità di adottare una procedura separata per i servizi costituiti da piattaforme di condivisione video stabilite al di fuori del territorio italiano. Inoltre, la Commissione ha chiesto di fornire alcune informazioni supplementari, tra le quali si cita, sulla lingua in cui si prevede che avvengano le trasmissioni e le comunicazioni tra il fornitore della piattaforma e le autorità italiane, ai sensi del progetto notificato e sulla persona di contatto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del progetto notificato anche con riferimento al punto di contatto di cui all'articolo 12 del Regolamento 2022/2065 (legge sui servizi digitali) o, al contrario, si tratta di un obbligo aggiuntivo per il fornitore della piattaforma. Inoltre, la Commissione ha chiesto di fornire chiarimenti se l'identificazione di contenuti oggetto, ai sensi dell'articolo 8 del progetto notificato, debba essere inteso come comprensivo dell'URL esatto (se disponibile) per facilitare la localizzazione del contenuto, nonché sulle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del progetto notificato che consistono nella rimozione di contenuti e, in particolare, sull'adozione da parte delle autorità italiane di misure che influiscano anche sulla disponibilità dei contenuti al di fuori del territorio italiano. Infine, la Commissione ha chiesto di chiarire se il progetto notificato debba essere interpretato nel senso che non impedisce la trasmissione degli ordini agli altri coordinatori dei servizi digitali ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 9 del Regolamento 2022/2065.

In riscontro alla suddetta richiesta di informazioni supplementari, l'Autorità ha osservato come il Regolamento notificato sia da considerarsi una misura nazionale che attua, sulla scorta della previsione recata dal Testo unico, la procedura ex articolo 3 della Direttiva sul commercio elettronico, per i servizi di condivisione di video. In tal senso, l'Autorità ha precisato che il suddetto Regolamento segue *“la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003”*, in linea con quanto previsto dal richiamato articolo 41, comma 7, del TUSMA. In particolare, le norme di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003 traspongono quelle contenute nell'articolo 3, paragrafo 4, in parte, e paragrafo 5 della Direttiva.

Agcom, pertanto, essendo un'autorità amministrativa indipendente che non ha competenze legislative, bensì di regolazione secondaria, con il Regolamento in questione ha inteso dare attuazione ad una previsione legislativa di rango primario (ex art. 41 TUSMA).

Con riferimento alla richiesta di informazioni aggiuntive circa la persona di contatto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento notificato, l'Autorità ha precisato che tale misura è volta ad agevolare il processo di interlocuzione con i fornitori di VSP e che non costituisce un obbligo, ma l'esercizio di una mera facoltà in capo ai fornitori di VSP e che può eventualmente coincidere figura identificata dall'articolo 12 del DSA. Anche in relazione alle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento notificato, l'Autorità ha osservato che lo stesso definisce la procedura per la limitazione della circolazione di programmi, video generati dagli utenti e



comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano, per specifiche finalità ivi definite, e che tale previsione segue la medesima procedura prevista dall'articolo 5, commi 2- 5 del decreto *e-commerce*. Al riguardo, l'Autorità ha rammentato che sin dal 2013 la stessa ha previsto e attuato una analoga procedura volta all'accertamento e alla cessazione delle violazioni in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettroniche, in attuazione degli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come disciplinata dal Regolamento adottato con la delibera n. 680/13/CONS, già oggetto di notifica alla Commissione (procedura di notifica n. 2013/0496/I). Parimenti, nel Regolamento in oggetto, l'Autorità intende rivolgersi, nei casi di urgenza, direttamente al fornitore della piattaforma di condivisione di video ordinandogli di adottare ogni misura, ivi compresa la rimozione, idonea ad impedire l'accesso del pubblico italiano ai contenuti illegali. Si tratta quindi di un mero ordine di limitazione (*geoblocking*) dei contenuti rivolti all'Italia diffusi del fornitore di VSP stabilito in altro Stato membro dell'Unione e non è previsto l'oscuramento del sito. Occorre rilevare, altresì, che tale misura trova giustificazione nelle medesime fattispecie previste dall'articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva e-commerce e ritenute degne di particolare tutela (la tutela dei minori, del consumatore ivi incluso l'investitore e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona).

Quanto alla lingua in cui si prevede che avvengano le trasmissioni e le comunicazioni tra il fornitore della piattaforma e le autorità italiane ai sensi del Regolamento notificato, l'Autorità ha precisato che la modalità applicativa in tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dall'Autorità, anche nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia ma che ivi destinano i propri servizi, è quella dell'utilizzo della lingua italiana. Inoltre, sull'identificazione del programma, del video generato dall'utente o della comunicazione commerciale audiovisiva, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento notificato, l'Autorità ha precisato di non aver ritenuto opportuno prevedere l'indicazione dell'URL esatto, anche alla luce della recente giurisprudenza nazionale fermo restando che, ove disponibile, ne sarebbe stata data puntuale comunicazione al fornitore di VSP. In ogni caso, l'Autorità si è resa disponibile a modificare il Regolamento al fine di consentire una più agevole identificazione del contenuto da rimuovere.

Infine, l'Autorità ha chiarito che il Regolamento notificato non impedisce la trasmissione degli ordini agli altri coordinatori dei servizi digitali ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 9 del Regolamento 2022/2065.

La Commissione, anche alla luce delle informazioni supplementari acquisite, ha formulato alcune osservazioni conclusive sullo schema di Regolamento notificato. In via preliminare, ha richiamato il regolamento DSA, che stabilisce un quadro normativo armonizzato per i fornitori di servizi intermediari online per quanto riguarda i loro obblighi di affrontare i contenuti illegali e dannosi sui loro servizi. La Commissione ha rilevato, al riguardo, che le piattaforme online rientrano tra i servizi intermediari ai



sensi dell'art. 3, lett. i) del DSA e che, laddove soddisfino i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a bis, dell'AVMSD, in combinato disposto con gli orientamenti della Commissione di luglio 2020, tali piattaforme si qualificherebbero anche come servizi di piattaforma per la condivisione di video nell'ambito dell'AVMSD. Pertanto, in una situazione del genere, si applicherebbero sia l'AVMSD che il regolamento sui servizi digitali.

In linea generale, la Commissione osserva l'opportunità di valutare il Regolamento notificato alla luce delle disposizioni del DSA, dal momento che lo stesso specifica la procedura applicabile per limitare la disponibilità di contenuti conservati da servizi di piattaforma per la condivisione di video forniti da soggetti stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia e che offrono servizi transfrontalieri sul territorio italiano.

Con riferimento agli elementi di dettaglio, la Commissione ha preso atto delle informazioni fornite nella risposta alla richiesta di informazioni supplementari e, in particolare, del carattere non obbligatorio della nomina di un punto di contatto a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento notificato, che rimane volontario per il fornitore di servizi e può coincidere con il punto di contatto di cui all'articolo 12 del regolamento sui servizi digitali. Parimenti la Commissione ha preso atto delle spiegazioni supplementari relative agli effetti degli eventuali ordini enunciati nel progetto notificato, che sarebbero limitati ai destinatari dei servizi sul territorio italiano. La Commissione ha inoltre accolto con favore il chiarimento secondo cui il progetto notificato non impedisce l'invio di ordini agli altri coordinatori dei servizi digitali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sui servizi digitali.

Inoltre, con riferimento al contenuto degli ordini adottati ai sensi del Regolamento notificato, in relazione all'inserimento dell'URL esatto per l'individuazione dei contenuti illegali e all'utilizzo della lingua italiana per la trasmissione degli stessi ai fornitori di piattaforme di condivisione di video, la Commissione ha evidenziato che gli articoli 9 e 10 del DSA armonizzano determinate condizioni minime specifiche che gli ordini amministrativi o giudiziari provenienti da uno Stato membro devono soddisfare per far scattare l'obbligo per i fornitori di servizi intermediari di informare le autorità competenti del seguito dato a tali ordini. Tra queste, la Commissione cita: (i) l'inclusione di informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali (articolo 9, paragrafo 2, lettera a), trattino iv)) e (ii) la trasmissione in una delle lingue dichiarate dal prestatore dei servizi intermediari o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e tale prestatore, o nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato da una traduzione adeguata (articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 10, paragrafo 2, lettera c)).

In aggiunta, la Commissione ha rilevato che la procedura prevista nel progetto notificato è intesa ad attuare le fasi procedurali di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva sul commercio elettronico, comprese le notifiche al Paese d'origine del prestatore di servizi e alla Commissione. Sul punto, ha quindi richiamato il sistema di



informazione del mercato interno ("IMI"), sviluppato nell'ambito del progetto pilota sulla base dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1024/20126 ("regolamento IMI"), ed ha invitato, ove necessario, a fare riferimento all'uso del suddetto sistema per l'emissione di qualsiasi misura nei confronti di un determinato prestatore transfrontaliero che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico.

La Commissione ha, infine, ricordato la necessità di garantire che la legislazione nazionale sia coerente con il regolamento sui servizi digitali e, se del caso, con la direttiva sul commercio elettronico, compreso il sistema di attuazione previsto nel quadro dell'IMI.

CONSIDERATI i contributi acquisiti nell'ambito della consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità come di seguito rappresentato:

### **Osservazioni di carattere generale**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti:**

Tutti i soggetti partecipanti alla consultazione accolgono con favore la proposta di Regolamento in oggetto volto a garantire un elevato grado di tutela degli utenti italiani in relazione ai contenuti fruiti attraverso i servizi delle piattaforme di condivisione video.

Un soggetto auspica che i criteri per l'individuazione dei video da assoggettare ai provvedimenti restrittivi siano altrettanto rigorosi quanto quelli del sistema radiotelevisivo.

Un altro soggetto rileva talune criticità relative al coordinamento dello Schema di Regolamento con la Direttiva sui servizi di media audiovisivi 2010/13/UE, come successivamente modificata dalla Direttiva 2018/1808, con il Regolamento DSA, con la Direttiva *e-commerce* e, più in generale, con il principio del Paese di Origine. In particolare, sotto un primo profilo, osserva che, benché ispirata dall'articolo 3 della Direttiva EC, lo schema di regolamento si qualifica come norma nazionale la cui adozione non è prevista – e, anzi, è espressamente esclusa – dalla Direttiva AVMS e risulta non necessaria, considerata la sussistenza delle norme del d. lgs. 70/03 che sono esaustive, immediatamente applicabili, e pienamente sovrapponibili con detto schema. Inoltre, sotto un ulteriore profilo, il medesimo soggetto rileva delle criticità rispetto al coordinamento tra lo schema di regolamento e il Regolamento DSA. Cita, al riguardo, il considerando 9 del richiamato Regolamento ai sensi del quale viene inibita agli stati membri l'adozione di prescrizioni nazionali aggiuntive in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento stesso, salva espressa disposizione contraria ivi contenuta, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme delle norme pienamente armonizzate applicabili ai prestatori di servizi intermediari conformemente agli obiettivi del Regolamento medesimo. Ed infatti, osserva il soggetto che l'ambito di applicazione dello schema di regolamento sembrerebbe sovrapponibile a quello del Regolamento DSA, nel quale rientrano la tutela dei minori e dei consumatori, nonché la



lotta ai contenuti di incitamento all'odio o discriminatori. Infine, il medesimo soggetto ritiene che lo schema di regolamento presenti delle incongruenze in relazione al rispetto del "*principio del Paese di Origine*" di cui all'articolo 3 della Direttiva sul commercio elettronico a norma del quale lo Stato membro non può limitare la libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione rispetto a contenuti da ritenersi meramente "pericolosi" e non illeciti. In questo contesto, osserva infine il soggetto, l'unica interpretazione conforme al diritto unionale dell'articolo 41, comma 7, TUSMA, è quella che ne limita l'ambito di applicazione ai soli contenuti che costituiscono un illecito. Una diversa interpretazione, infatti, si porrebbe in contrasto con il principio del paese di origine e del divieto di *gold plating*. Di conseguenza, suggerisce di meglio specificare l'ambito di applicazione della normativa, riferendo chiaramente i contenuti oggetto di limitazione alla categoria dei contenuti contrari alle leggi italiane.

Un altro soggetto evidenzia la necessità di rispettare i principi del diritto europeo quale strumento essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato unico allo scopo di favorire gli utenti europei e italiani; inoltre, nella propria qualità di piattaforma di condivisione di video, sottolinea di essersi dotata di standard, pubblicitari estremamente rigorosi che si applicano a tutti gli utenti, inclusi i minori, e che impongono *standard* elevatissimi per le inserzioni a pagamento. Sottolinea l'importanza dell'armonizzazione come principio chiave per garantire che i servizi *online* e i consumatori possano beneficiare di un vero e proprio mercato unico digitale dell'UE.

Infine, un altro soggetto evidenzia l'importanza delle previsioni introdotte dal regolamento in commento specie con riferimento alla nuova procedura volta alla rimozione di contenuti illeciti che vede una nuova possibilità di intervento sia direttamente da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per i casi di urgenza, quanto da parte dell'Autorità di regolazione del paese in cui la piattaforma di condivisione è stabilita per tutti gli altri casi. Per tale motivo, ritiene necessario darne la massima diffusione anche mediante il supporto delle associazioni di consumatori per sensibilizzare l'utenza in merito al contenuto del regolamento stesso.

### **Osservazioni dell'Autorità**

In merito alle preoccupazioni emerse circa il coordinamento tra il regolamento in esame e le principali normative europee richiamate (regolamento DSA, direttiva e-commerce, Direttiva AVMS), si ribadisce in via preliminare, che è stato il legislatore nazionale, in fase di recepimento della Direttiva 2018/1808, ad attribuire tale potere all'Autorità all'art. 41 del Tusma. Al riguardo, vale rilevare come il legislatore abbia fatto un espresso rinvio alle procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 70/03.

Parimenti si osserva che lo schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica è stato notificato alla Commissione europea che, pur formulando una richiesta di chiarimenti, non ha riscontrato contrasti rispetto alla normativa dell'Unione. A ciò aggiunga che, proprio come evidenziato dalla Commissione europea, il regolamento in oggetto si limita soltanto prevedere un intervento in determinate ipotesi puntualmente individuate dall'articolo 41, comma 7 del d. lgs. 208/2021, ai seguenti fini: "*a) la tutela*



*dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale [...]; b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umane e c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori”.*

Per quel che concerne i rilievi sollevati in ordine al rispetto del principio del paese di origine, si ribadisce che il regolamento trova il suo fondamento nella Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ai sensi della quale ciascuno Stato membro può limitare la circolazione dei servizi dell'informazione provenienti da un altro Stato per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione a determinate condizioni. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della predetta Direttiva, i provvedimenti che uno Stato membro intende adottare devono essere: i.) necessari per una serie ragioni identificate (ordine pubblico, tutela della sanità pubblica, pubblica sicurezza, e tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori ii.) relativi a un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto 1) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio e iii.) proporzionati ai suddetti obiettivi. In tali casi, la normativa prevede che lo Stato membro prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, deve prima chiedere allo Stato membro in cui il soggetto è stabilito di intervenire; laddove questo non abbia preso provvedimenti o non risultino adeguati, deve notificare alla Commissione e allo Stato membro la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

Il richiamato articolo 3, al comma 5 prevede, altresì, la possibilità, per i casi di urgenza, di derogare alle richiamate condizioni. In tale circostanza, i provvedimenti eventualmente adottati vanno notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro in cui il soggetto è stabilito o si considera stabilito, insieme ai motivi dell'urgenza.

Sulla base di tali presupposti, l'Autorità ha adottato il regolamento volto alla tutela del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettroniche allegato alla delibera n. 680/13/CONS – che disciplina anche gli interventi dell'Autorità per gli illeciti commessi da soggetti stabiliti fuori dall'Italia. Il predetto regolamento, si ricorda è stato parimenti notificato in Commissione europea e ha ricevuto l'avallo del Giudice amministrativo.

Con specifico riferimento al coordinamento tra il regolamento in oggetto e il Regolamento DSA si segnala che l'articolo 6 del DSA (che ha sostituito l'articolo 14 della direttiva *e-commerce*) dedicato alla disciplina della “*memorizzazione delle informazioni*” lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

Al riguardo, occorre notare, come già evidenziato dalla stessa Commissione europea, che le nuove disposizioni trovano applicazione nel rispetto e nei limiti previsti dal DSA. In particolare, l'Autorità richiama, in linea con quanto espresso dalla Commissione europea, il Considerando 38 del Regolamento DSA ai sensi del quale “*gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la*



*competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti e alle norme che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi, previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. Le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specificati e le norme relative alla notifica di tali misure, non si applicano pertanto in relazione a tali ordini”.*

Dunque, ferma restando l'assenza, ai sensi dell'articolo 8 del DSA, di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali nei confronti delle piattaforme digitali, è fatta salva la possibilità per l'Autorità di esigere che il prestatore del servizio di intermediazione impedisca o ponga fine a una violazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 del Regolamento DSA.

Inoltre, anche in considerazione delle interlocuzioni con la Commissione, al fine di garantire il massimo allineamento con le procedure previste dal DSA, si ritiene opportuno prevedere che l'Autorità, in qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia (ai sensi l'articolo 15 del decreto legge n. 123 del 16 settembre 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 15 novembre 2023), proceda a trasmettere ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del DSA, il provvedimento di ordine adottato a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85 del DSA.

### **Sulle definizioni di cui all'articolo 1**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto suggerisce di eliminare all'articolo 1 lettera f) l'inciso “*escluse le cosiddette gif*” in quanto, come noto, le gif (*graphics interchange format*) sono serie di immagini che possono essere definite solo tramite il loro formato e possono assumere durata significativa, per le finalità di cui al provvedimento in consultazione. In particolare, osserva che anche gif di 10 o 20 secondi possono veicolare contenuti dannosi, e del resto la stessa norma in commento afferma di voler prescindere dalla durata del programma a fini definitivi.

#### **Osservazioni dell'Autorità**

In merito al suggerimento di eliminare il riferimento alle gif dalla definizione di programma nonché, più in generale, di estendere il regolamento anche a tali immagini, si osserva che tale formulazione (che ne stabilisce l'esplicita esclusione) è stata prevista direttamente dal legislatore italiano all'articolo 3, comma 1, lett. g), del decreto legislativo



208/2023 con specifico riferimento alla definizione di “programma”. Peraltro, tale inserimento è stata una scelta operata in sede di recepimento della direttiva UE 2018/1808 da parte del legislatore italiano, anche in linea con quanto precisato dal Considerando 6 della direttiva.

### **Sui criteri soggettivi di individuazione dei contenuti rivolti al pubblico italiano di cui all'articolo 3**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Con riferimento ai criteri di individuazione volti a stabilire se un contenuto sia diretto al pubblico italiano, un soggetto osserva che questi sono in contrasto con l'articolo 41, commi 8 e 9, del Testo unico, risultando, al contempo, generici ed eccessivamente ampi. In particolare, sottolinea come la normativa primaria non attribuisca all'Autorità il potere di definire i criteri per individuare i contenuti rivolti al pubblico italiano; rileva, al riguardo che l'art. 41 comma 9, del Testo unico si limita a circoscrivere la potestà regolamentare dell'Autorità alla “*procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7*”, senza menzionare la determinazione dei criteri con i quali si individuano i contenuti diretti al pubblico italiani. Di contro, il medesimo soggetto osserva che la previsione, da parte del legislatore nazionale, di una serie di elementi a titolo esemplificativo sembrerebbe prescrivere che i contenuti diretti al pubblico italiano debbano essere considerati secondo una valutazione da effettuare caso per caso.

Sotto un ulteriore profilo, il medesimo soggetto eccepisce che l'intervento che l'Autorità non si limiterebbe, a suo dire, a chiarire il dettato della normativa primaria, presentando, invece, un'indebita natura innovativa. Da un lato, osserva che la previsione in base alla quale il soddisfacimento di anche uno solo dei criteri di cui all'articolo 3 sia sufficiente a qualificare un contenuto come diretto al pubblico italiano si pone in contrasto con l'articolo 41, comma 8, TUSMA, che, di contro, si limita a menzionare una serie di criteri a titolo esemplificativo. Dall'altro lato, ritiene che lo schema di regolamento introduca dei criteri estranei alla norma primaria, alcuni dei quali non sembrerebbero, a suo dire, pertinenti per la valutazione in discorso. In particolare, il medesimo soggetto osserva che la circostanza in base alla quale un fornitore di VSP generi dei ricavi in Italia o preveda un'interfaccia-utente in italiano o renda disponibile l'italiano come lingua di utilizzazione della piattaforma, siano tutti elementi irrilevanti per valutare se determinati contenuti generati dagli utenti e ospitati su tale piattaforma siano diretti al pubblico italiano. Di contro, rileva che l'applicazione dei criteri a un Fornitore di VSP che operi nei diversi paesi UE farebbe di fatto rientrare tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma nell'ambito di applicazione dello Schema di Regolamento, in contrasto con la stessa ratio dell'art. 41 comma 7, del Testo unico. Pertanto, il medesimo soggetto suggerisce di eliminare l'intera previsione.





### **Osservazioni dell’Autorità**

In merito all’eccezione secondo cui la normativa primaria non avrebbe attribuito espressamente all’Autorità il potere di definire i criteri per stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano, si osserva in via preliminare che l’Agcom, in quanto Autorità amministrativa indipendente preposta alla regolazione e alla vigilanza dei settori di competenza, esercita le proprie prerogative in maniera funzionale al più efficace soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alle norme attributive del potere. In questo senso, può adottare regolamenti o indirizzi interpretativi tesi a meglio chiarire la portata delle disposizioni di rango primario. Nel caso di specie, il Legislatore ha già individuato dei criteri seppure a titolo esemplificativo, sulla scorta dei quali l’Autorità ha ritenuto di formulare ulteriori indirizzi interpretativi ferma restando la facoltà di valutare la fattispecie caso per caso.

Con specifico riferimento poi al fatto che l’Autorità abbia ritenuto di considerare i criteri vivi individuati come alternativi e non cumulativi per stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva, diffusi da un fornitore stabilito in un altro Stato membro siano diretti al pubblico italiano, si osserva che tale scelta si fonda proprio sulla portata meramente esplicativa ed esemplificativa del detto elenco.

Infine, con riferimento alle osservazioni formulate in ordine al criterio relativo ai ricavi, si ricorda che detto criterio è stato inserito direttamente dal legislatore nazionale.

### **Sulle segnalazioni all’Autorità previste dall’articolo 6**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto teme la potenziale sovrapposizione dei procedimenti dinanzi all’Autorità rispetto ai procedimenti giudiziari aventi a oggetto gli stessi contenuti audiovisivi. In particolare, osserva che benché lo schema di regolamento preveda che il procedimento dinanzi all’Autorità non possa essere promosso né continuato qualora vi sia un procedimento pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria in relazione ai medesimi contenuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, l’obbligo di astensione per Agcom scatta, a suo dire, esclusivamente al caso in cui il procedimento abbia ad oggetto il medesimo contenuto e sia stato instaurato tra le medesime parti. A tal riguardo, osserva che trattandosi di un procedimento che trova il suo fondamento nella tutela dell’interesse pubblico, l’identità del soggetto che richiede la rimozione di un determinato contenuto non riveste primaria importanza, rilevando invece l’identità dei contenuti oggetto del procedimento in discorso e il Fornitore di VSP che li ospita. Pertanto, ritiene che un procedimento giudiziario che coinvolga lo stesso Fornitore di VSP ma una diversa controparte dovrebbe comunque comportare l’improcedibilità, originaria o sopravvenuta, del procedimento in linea con il principio del *ne bis in idem*.



### **Osservazioni dell’Autorità**

In merito alle osservazioni formulate circa il rischio di una possibile sovrapposizione dei procedimenti dinanzi all’Autorità rispetto ai procedimenti giudiziari aventi a oggetto gli stessi contenuti audiovisivi, si condivide il suggerimento avanzato. Ritenuto infatti che il procedimento volto alla rimozione di un contenuto presso una piattaforma di condivisione di contenuti video trova il suo fondamento nella tutela dell’interesse pubblico, si concorda circa l’irrelevanza dell’identità del soggetto che ne richiede la rimozione, rilevando invece l’identità dei contenuti oggetto del procedimento medesimo.

### **Sul procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione di cui all’articolo 8**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

In merito al procedimento istruttorio dinanzi all’Autorità e, in particolare, alla Direzione competente disciplinato dall’articolo 8 dello schema di regolamento, un soggetto ritiene che la tempistica relativa al procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione sia eccessivamente lunga e suggerisce una sensibile contrazione dei termini. In particolare, suggerisce di prevedere la conclusione del procedimento amministrativo in 5 giorni in luogo dei 30 e di prevedere una sospensione per un termine massimo di 5 giorni in luogo dei 15. Inoltre, con riferimento ai termini previsti per l’adeguamento spontaneo, suggerisce di prevedere 2 giorni in luogo dei 5 e l’eventuale proroga per altri 3 giorni in luogo dei 5. Le modifiche proposte, osserva il soggetto, si rendono necessarie trattandosi di un procedimento finalizzato alla rimozione di contenuti reputati lesivi per lo sviluppo psico fisico dei minori, per la dignità umana, che incitano all’odio, perciò esso deve essere uno strumento rapido ed efficiente, a cui poter ricorrere a tutela di tali situazioni giuridiche e interessi, prevedendo tempistiche tali da impedire che sia arrecato un pregiudizio grave e irreparabile agli utenti e ai diritti degli stessi.

Di contro, un altro soggetto esprime forti perplessità in ordine alla previsione di termini stringenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video. In particolare, osserva che l’indicazione di termini perentori e determinati si porrebbe in contrasto con l’impostazione del legislatore europeo che tanto nella direttiva *e-commerce* quanto nel Regolamento DSA – ed in particolare l’articolo 9 dedicato agli ordini volti a contrastare i contenuti illegali emessi dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali - ha evitato di introdurre termini prestabiliti proprio per lasciare spazio a una valutazione caso per caso, anche in base alla natura del Contenuto e alle altre circostanze di fatto, così da permettere un bilanciamento di interessi più accurato e ridurre i rischi per la libertà di espressione *online*. Suggerisce, pertanto, di eliminare ogni riferimento a termini specifici previsti nei confronti dei fornitori di VSP dall’articolo 8 dello schema di Regolamento e mantenere, in linea con quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento DSA, un generico riferimento all’adozione delle misure richieste “*senza indebito ritardo*”. Il medesimo soggetto osserva che ai sensi dell’articolo 8, comma 5, Agcom è tenuta ad archiviare il procedimento solo qualora il soggetto istante avvii un procedimento giudiziario. Di



contro, rileva la mancata previsione nei confronti del fornitore che intenda azionare procedimenti giudiziari contro l'utente che ha caricato su una piattaforma il contenuto in presunta violazione. Ne suggerisce quindi la conseguente modifica.

### **Osservazioni dell'Autorità**

In merito alla richiesta di ridurre i termini del procedimento ivi previsti si osserva che questi sono stati definiti effettuando un ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti avendo cura di apprestare una tutela efficace degli utenti nel rispetto delle garanzie procedurali e tenendo conto dell'esigenza di svolgere, da parte dell'Autorità, i necessari accertamenti. Pertanto, rinviando a quanto già sopra osservato in relazione ai termini previsti nei confronti dei fornitori di servizi di condivisione di video per procedere alla rimozione, si osserva che i termini qui riportati sono ordinatori e funzionali a garantire certezza all'azione amministrativa.

Tuttavia, alla luce dei rilievi svolti dai vari soggetti partecipanti alla consultazione e in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i termini di conclusione dell'attività di verifica preistruttoria vengono diminuiti da dodici a cinque (ex art. 5, comma 4). Parimenti, in caso di adeguamento spontaneo da parte del fornitore della piattaforma per la condivisione di video di cui all'articolo 8, comma 3, sulla scorta di quanto previsto anche dal regolamento per il contrasto della pirateria *on line* (delibera 680/13/CONS e ss.mm.ii.), è stato previsto che il procedimento si conclude con una determina di archiviazione del direttore. L'organo collegiale competente è periodicamente informato delle archiviazioni così disposte.

Con specifico riferimento poi ai termini del procedimento, alla luce delle osservazioni pervenute e tenuto conto della necessità, in taluni casi, di procedere mediante l'acquisizione di informazioni utili all'azione amministrativa, si ritiene opportuno prevedere espressamente all'articolo 11 che le eventuali richieste di informazioni, rese necessarie, sospendono i termini del procedimento di cui all'art. 8. Infine, in merito al termine per la conclusione del procedimento alla luce delle osservazioni ricevute e in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i relativi termini sono ridotti da trenta a quindici.

### **Sui provvedimenti finali di cui all'articolo 9**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

In merito alla previsione dedicata ai provvedimenti finali adottabili dall'Autorità, due soggetti considerano estremamente vincolanti le tempistiche formulate all'articolo 9.2 dello schema di regolamento, per l'esecuzione da parte del fornitore della piattaforma di condivisione di video di un provvedimento dell'Autorità (la rimozione dei contenuti), in quanto incentiverebbe l'eccessiva rimozione di contenuti potenzialmente legittimi e comunque contrasterebbe con i principi stabiliti dal DSA. In particolare, osservano che il DSA non ha previsto tempi predefiniti per la rimozione dei contenuti in quanto questo rischierebbe di minare la libertà di espressione e non consentirebbe di riconoscere le



differenze tra le varie tipologie di contenuti. Infine, rilevano come la previsione di termini applicabili solo a livello nazionale minerebbe l'obiettivo del DSA di stabilire un quadro armonizzato per la regolamentazione dei contenuti e rischierebbe di generare incertezza giuridica per le aziende operanti in Europa. Suggestiscono, pertanto, di rimuovere dallo schema di regolamento la previsione di termini per la rimozione dei contenuti e di allinearli allo spirito e alla lettera del DSA, secondo cui i fornitori di servizi di intermediazione devono dare seguito a un ordine di rimozione dei contenuti "senza indebito ritardo".

Un soggetto, con specifico riferimento all'ordine impartito dall'Autorità al fornitore di servizi di condivisione di contenuti (ai sensi dell'articolo 9, comma 2 dello schema di regolamento), suggerisce di prevedere l'individuazione del contenuto tramite il relativo URL in modo da identificarlo in maniera univoca. Al riguardo, nel richiamare quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento DSA (secondo cui "[g]li Stati membri provvedono affinché l'ordine di cui al paragrafo 1 trasmesso al prestatore soddisfi almeno le condizioni seguenti: a) l'ordine contiene gli elementi seguenti: [...] iv) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari") osserva che L'URL è l'unico modo per individuare univocamente l'ubicazione elettronica esatta dei contenuti oggetto di provvedimenti dell'Autorità e per consentire al fornitore di servizi di condivisione di video di valutarlo e di adottare immediatamente le relative misure del caso.

Un soggetto ritiene eccessivamente generica ed ampia la misura che l'Autorità può adottare ai sensi dell'articolo 9 dello Schema di Regolamento ("ogni misura, ivi compresa la rimozione, idonea ad impedire l'accesso del pubblico italiano ai contenuti ritenuti in contrasto con le finalità indicate all'articolo 4"); una portata così ampia, rileva il medesimo soggetto, potrebbe condurre a ordini eccessivamente gravosi, sproporzionati o arbitrari quali, ad esempio, obblighi di monitoraggio (espressamente vietati dalla Direttiva sul commercio elettronico, dalla Direttiva AVMS, nonché dal Regolamento DSA) o di blocco non commisurati all'entità della violazione (per esempio, blocchi di interi canali a fronte di violazioni limitate o di scarsa importanza), oppure obblighi tecnicamente inattuabili (a detrimento dello stesso obiettivo che il TUSMA si propone). A ciò si aggiunge che lo Schema di Regolamento non prevede un'indicazione dettagliata degli elementi che l'ordine restrittivo emesso dall'Autorità deve necessariamente contenere, in violazione del principio della certezza del diritto. Tali ordini, a detta del medesimo soggetto, dovrebbero includere gli stessi elementi previsti dall'articolo 9 del Regolamento DSA, compresa una completa motivazione volta ad illustrare la ragione per cui le informazioni costituirebbero contenuti illegali mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al medesimo diritto.



### Osservazioni dell’Autorità

In merito alle osservazioni formulate dagli intervenuti alla consultazione circa l’individuazione di termini puntuali per l’esecuzione di un provvedimento dell’Autorità da parte del fornitore della piattaforma di condivisione di video, si ribadisce quanto già sopra osservato. In particolare, trattandosi di termini meramente ordinatori e non perentori, si ritiene opportuno mantenere la previsione del documento posto a consultazione. Inoltre, si ribadisce che la stessa non appare in contrasto con la formulazione utilizzata dal legislatore europeo nel Regolamento DSA, atteso il carattere ordinatorio degli stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di indicare l’URL esatto dei contenuti all’interno dell’ordine, anche alla luce di quanto ha osservato la Commissione Europea, si ritiene opportuno prevedere che l’ordine inviato ai fornitori di piattaforme di condivisione di video rispetti le condizioni previste all’articolo 9, comma 2, lettera a), iv), del Regolamento DSA, relative all’inclusione di informazioni chiare, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari, che consentano al fornitore della piattaforma di condivisione di video di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione. Inoltre, sempre in considerazione delle condizioni minime specifiche che gli ordini amministrativi devono soddisfare per far scattare l’obbligo da parte dei fornitori di servizi intermediari di informare le autorità competenti del seguito dato a tali ordini, come evidenziato dalla Commissione, nel Regolamento si prevede che gli ordini siano trasmessi secondo le indicazioni di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del DSA.

Con riferimento alle preoccupazioni sollevate da un soggetto circa il contenuto dell’ordine dell’Autorità nei confronti della piattaforma di servizi di condivisione di video si osserva che in ogni caso si tratti di ordini puntuali e specifici. Come è noto, infatti, l’articolo 8 del Regolamento DSA vieta l’adozione di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti. Di contro, tuttavia, l’articolo 6 del medesimo Regolamento lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all’ordinamento giuridico dello Stato membro, che un’autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione specifica come nel caso *de quo*. In merito al timore circa la sproporzionalità dell’ordine si ricorda che quest’ultimo, essendo espressione di un potere amministrativo, si traduce nell’adozione di un atto amministrativo che deve essere non solo motivato, ma proporzionale rispetto allo scopo perseguito. In aggiunta, si evidenzia che tutti i provvedimenti adottati dall’Autorità sono impugnabili innanzi al Giudice competente.

Infine, nell’ottica di garantire la massima trasparenza e l’armonizzazione con le procedure del regolamento sui servizi digitali, è stata prevista la trasmissione dell’ordine impartito al fornitore di VSP ai coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri, in linea con l’art. 9, paragrafo 4, del DSA.



## **Sulla procedura di segnalazione all’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 10**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto esprime apprezzamento in merito alla procedura proposta dallo schema di regolamento, che prevede la notifica alla Commissione europea e all’Autorità nazionale competente, ossia quella dello Stato membro in cui il fornitore della piattaforma di condivisione di video è (o si ritiene che sia) stabilito. Osserva, tuttavia, che i termini previsti nel regolamento, e in particolare, all’articolo 10, comma 2 dello schema di regolamento per il coordinamento dell’Agcom con l’Autorità nazionale competente presso lo Stato membro in cui il fornitore è stabilito siano eccessivamente stringenti. Suggerisce al riguardo di fare riferimento alla formulazione utilizzata dal *Memorandum of Understanding* ("MoU") di ERGA, nel quale si utilizza l’espressione "*senza indebito ritardo*", in luogo di un’indicazione precisa entro cui rispondere.

Di contro, un altro soggetto osserva che i tempi di intervento ivi previsti siano eccessivi e tali da rendere l’intervento dell’Autorità italiana o dell’Autorità straniera tardivo e quindi inefficace. Propone al riguardo l’inserimento di una procedura semplificata di cooperazione tra le due Autorità con l’introduzione di poteri temporanei che, "*in circostanza di particolare fondatezza della lesività dei contenuti oggetto di istruttori a, siano finalizzati alla rimozione cautelare degli stessi in attesa della definizione del procedimento*".

### **Osservazioni dell’Autorità**

In merito alle preoccupazioni sollevate da alcuni partecipanti alla consultazione, si osserva che i termini ivi previsti sono da intendersi esclusivamente come ordinatori e non perentori. Al riguardo, non si ritiene di accogliere il suggerimento avanzato di utilizzare la medesima formulazione già prevista nel Regolamento DSA in ragione del fatto che l’inserimento di un termine, ancorché ordinatorio, garantisce maggiore certezza all’azione dell’Autorità nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti.

Inoltre, con riferimento alla procedura di cooperazione tra le Autorità dei diversi Stati membri, in aderenza alle osservazioni della Commissione riguardo all’emissione di misure nei confronti di un prestatore transfrontaliero ai sensi dell’articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico, si ritiene opportuno precisare nel Regolamento che tutte le comunicazioni effettuate alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, nell’ambito della segnalazione all’autorità nazionale competente, avvengano attraverso il sistema di informazione del mercato interno per la cooperazione amministrativa, di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012 (sistema IMI).

## **In merito al presidio sanzionatorio di cui all’articolo 12**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**



Un soggetto suggerisce di prevedere espressamente che al ricorrere delle fattispecie oggetto del regolamento in esame non possono comunque essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie, in ragione del fatto che l'articolo 41 del Testo unico non attribuisce alcun potere sanzionatorio nei confronti dei fornitori di servizi di condivisione di video stabiliti in un altro Stato membro. In ratio senso concorre anche l'articolo 41, comma 13, del Testo unico il quale prevede che "*[i]n caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in altro Stato membro, l'Autorità può inviare opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in questione*". Pertanto, suggerisce di eliminare l'articolo 12 comma 1 del regolamento in oggetto ovvero di procedere ad un richiamo puntuale delle previsioni di tale regolamento sanzioni applicabili al regolamento in oggetto, stante l'assenza di un potere sanzionatorio dell'Autorità.

### **Osservazioni dell'Autorità**

In merito alla richiesta di eliminare il riferimento al regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni dell'Autorità si osserva che il regolamento in esame è un regolamento di procedura che non introduce alcuna nuova e diversa sanzione rispetto a quanto previsto dalla normativa primaria. Resta, in ogni caso, la possibilità per l'Autorità di procedere ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 249/1997 in caso di mancata ottemperanza all'ordine impartito.

### **Sull'entrata in vigore del regolamento**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto suggerisce di fissare un termine dalla pubblicazione del regolamento solo decorso il quale lo stesso acquista efficacia. Ciò al fine di consentire ai fornitori di piattaforme di condivisione di video di adeguarsi alle previsioni ivi contenute.

### **Osservazioni dell'Autorità**

In accoglimento della richiesta formulata, che si condivide, anche in considerazione degli adeguamenti necessari per garantire la tempestiva ottemperanza agli ordini di rimozione dei contenuti illegali da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video, l'Autorità prevede un termine di 30 giorni per l'entrata in vigore del regolamento.

CONSIDERATO, altresì, opportuno integrare il regolamento in oggetto con quanto sopra osservato con specifico riferimento al Regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) e al sistema di informazione del mercato interno per la cooperazione amministrativa (sistema IMI) nonché apportare alcune precisazioni e modifiche formali



per esigenze di maggior chiarezza procedurale ai fini dello svolgimento del procedimento istruttorio e della gestione delle segnalazioni da parte dell’Autorità;

RITENUTO, pertanto, alla luce dei rilievi formulati nell’ambito della consultazione pubblica dai soggetti interessati e delle osservazioni della Commissione europea, di modificare e integrare lo schema di regolamento posto in consultazione nei limiti e per le motivazioni sopra illustrate;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

#### **Articolo unico**

1. È approvato il Regolamento recante *“attuazione dell’art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro”*, di cui all’allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera può essere impugnata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione innanzi al Tar per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità ed entra in vigore 30 giorni successivi a quello della sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba